



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

KAMMER DER WIRTSCHAFTSPRÜFER
UND STEUERBERATER
DER PROVINZ BOZEN



Freie Universität Bozen
Libera Università di Bolzano
Università Lieldia de Bulsan

Convenzione

tra

l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bolzano

e

la Libera Università di Bolzano

**per lo svolgimento del tirocinio professionale in concomitanza con il percorso formativo
e per l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione A o B
dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti Contabili**

L'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bolzano con sede in 39100 Bolzano, via Lancia 8/A, in persona del suo Presidente e legale rappresentate pro-tempore, Dott. Claudio Zago,

e

la Libera Università di Bolzano, con sede legale in 39100 Bolzano, piazza Università 1, rappresentata dal Rettore Prof. Paolo Lugli, autorizzato alla stipula della presente convenzione dall'art. 9 comma 2 lettera j) dello Statuto della Libera Università di Bolzano in versione vigente;

VISTO

- l'art. 3, comma 1, lettera e) della legge 24 febbraio 2005, n. 34, il quale dispone che con il decreto legislativo che istituisce l'albo unico devono essere definite le prove degli esami di Stato per l'iscrizione nelle sezioni dell'Albo, tenuto conto delle attività svolte dai professionisti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, e che deve essere prevista la possibilità di svolgimento del tirocinio durante il corso di studi specialistici, nonché l'esenzione da una delle prove scritte dell'esame di Stato all'esito di un corso realizzato sulla base di convenzioni fra Università e Ordini territoriali;
- l'art. 43 del Decreto Legislativo 28 giugno 2005, n. 139 e l'art. 6 del DM 7 agosto 2009, n. 143 (*Regolamento del tirocinio professionale per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile*) i quali prevedono che il tirocinio possa essere svolto contestualmente al biennio di studi finalizzato al conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale, ovvero ad una sua parte, purché lo stesso sia svolto sulla base di accordi tra i Consigli dell'Ordine territoriale e le Università, nell'ambito della convenzione quadro siglata fra il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- l'art. 46 del D.Lgs. 139/2005, disciplinante le prove dell'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione "A" dell'Albo, il quale dispone, al comma 3, che siano esentati dalla prima prova scritta ⁽¹⁾ coloro che abbiano conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati

¹ Avente ad oggetto le seguenti materie: ragioneria generale ed applicata, revisione aziendale, tecnica industriale e commerciale, tecnica bancaria, tecnica professionale, finanza aziendale.



sulla base delle convenzioni fra i Consigli degli Ordini e le Università, nell'ambito della convenzione quadro siglata fra il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;

- l'art. 47 del D.Lgs. 139/2005, disciplinante le prove dell'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione "B" dell'Albo, il quale dispone, al comma 3, che siano esentati dalla prima prova scritta ⁽²⁾ coloro che abbiano conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni fra i Consigli degli Ordini e le Università, nell'ambito della convenzione quadro siglata fra il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- l'art. 36, comma 3 del D.Lgs. 139/2005 il quale prevede che per l'iscrizione nella sezione "A" dell'albo – Commercialisti – occorre essere in possesso di una laurea nella classe delle lauree specialistiche in Scienza dell'economia (64/s), ovvero nella classe delle lauree specialistiche in Scienze economico-aziendali (84/s) ⁽³⁾;
- l'art. 36, comma 4 del D.Lgs. 139/2005 il quale prevede che per l'iscrizione nella sezione "B" dell'albo – Esperti contabili – occorre essere in possesso di una laurea nella classe delle lauree in Scienze dell'economia e della gestione aziendale (17) o nella Classe delle lauree in Scienze economiche (28) ⁽⁴⁾;
- l'art. 4 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 di attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativo alle materie oggetto dell'esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale;
- l'art. 9, comma 6, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce che la durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi e che per i primi sei mesi il tirocinio può essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica;
- il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, emanato ai sensi dell'art. 3 comma 5, della legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale stabilisce, all'art. 6, comma 4 che il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell'ordine o collegio, il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il ministro vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria

² Avente ad oggetto le seguenti materie: contabilità generale, contabilità analitica e di gestione, disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati; controllo della contabilità e dei bilanci.

³ Le lauree specialistiche delle classi 84/s e 64/s rilasciate ai sensi del DM 509/1999 sono state sostituite dalle lauree magistrali delle classi LM-77 e LM-56 ai sensi del DM 270/2004 secondo le corrispondenze dell'allegato n. 2 del DM 246/2007.

⁴ In conformità a quanto disposto dal D.M. 270/2004 secondo le corrispondenze dell'Allegato n. 2 del D.M. 246/2007, si considerino le seguenti equivalenze: diploma di laurea della classe 17 (corrispondente all'attuale classe L 18), classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale; diploma di laurea della classe 28 (corrispondente all'attuale classe L 33), classe delle lauree in scienze economiche.



e che i consigli territoriali e le università pubbliche e private possono stipulare convenzioni conformi a quelle di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti;

PREMESSO CHE

- la convenzione quadro fra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero della Giustizia ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, ai sensi dell'art. 43, comma 2, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 e dell'art. 6, comma 4 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, siglata nel mese di ottobre 2014 ha fissato le condizioni minime che consentono:
 1. di svolgere il tirocinio professionale per sei mesi in concomitanza con l'ultimo anno del corso di laurea triennale;
 2. l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione "B" dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
 3. di svolgere il tirocinio professionale per sei mesi in concomitanza con l'ultimo anno del corso di laurea magistrale;
 4. l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione "A" dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
 5. di realizzare percorsi formativi espressamente finalizzati all'accesso della professione di dottore commercialista e di esperto contabile;
- che la predetta convenzione quadro ha altresì fissato le condizioni minime per la realizzazione di percorsi formativi espressamente finalizzati all'accesso alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile;
- che la convenzione quadro tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero della Giustizia ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili prevede che gli Ordini territoriali e le Università diano attuazione a quanto in essa contenuto mediante la sigla di convenzioni a livello locale, che devono rispettare le indicazioni minime contenute nella convenzione quadro;
- che al tirocinante si applica la convenzione siglata dall'Università presso la quale risulta iscritto, ancorché tale convenzione sia stata sottoscritta con un Ordine territoriale diverso da quello presso il quale il tirocinante chiede l'iscrizione per lo svolgimento del tirocinio;
- che la Libera Università di Bolzano attualmente offre ai propri studenti un corso di laurea in Economia e Management nella classe delle lauree in Scienze dell'economia e della gestione aziendale (classe L18) e un percorso di laurea magistrale in "Accounting e Finanza" nella classe delle lauree magistrali "Scienze economico-aziendali" (LM-77) espressamente finalizzato all'accesso alla professione di dottore commercialista;
- si ritiene opportuno integrare in un unico testo la convenzione stipulata in data 28.10.2016 tra unibz e l'Ordine dei Dottori commercialisti per lo svolgimento del tirocinio professionale in



concomitanza con il percorso formativo e per l'esonero dalla prima prova scritta dell'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione B dell'albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili;

stipulano

la seguente convenzione.

Articolo 1 - Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea triennale e per l'attribuzione di crediti formativi universitari

1. Possono svolgere un tirocinio semestrale, nel rispetto del Codice deontologico della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, con un numero di ore pari ad almeno 200 (duecento) ore nel corso dell'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea triennale, presso uno studio professionale o comunque sotto la supervisione ed il controllo diretto di un professionista (tutor professionale) e con l'indicazione di un docente (tutor accademico) della Facoltà di Economia della Libera Università di Bolzano, coloro che sono in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- a) sono iscritti al corso di laurea triennale della classe L18 – Scienze dell'economia e della gestione aziendale ⁽⁵⁾ denominato "Corso di Laurea in Economia e Management;
- b) abbiano acquisito nel percorso formativo triennale, almeno i seguenti crediti formativi:

<i>Ambiti disciplinari</i>	<i>Crediti formativi</i>
SECS-P/07 Economia aziendale	Almeno 24 crediti
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese SECS-P/09 Finanza aziendale SECS-P/10 Organizzazione aziendale SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari	Almeno 15 crediti

2. Il percorso di laurea triennale garantisce una specifica formazione nelle materie previste dall'art. 4 del D.Lgs. 39 del 27 gennaio 2010, che costituiscono contenuti obbligatori dell'esame di Stato per l'abilitazione all'attività di revisione legale dei conti. L'Università si impegna pertanto a coprire, attraverso la propria offerta formativa e per ogni coorte di studenti, il maggior numero possibile di materie di cui all'art. 4 comma 2 del D.Lgs n. 39/2010.

3. Il periodo trascorso all'estero per seguire i programmi di scambio universitario internazionale o comunque autorizzato o riconosciuto dall'Università non determina la sospensione del tirocinio.

4. Il Consiglio dell'Ordine indica il Dott. Claudio Zago nella sua veste di Presidente pro-tempore dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bolzano quale referente organizzativo

⁵ Classe di laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 17 Scienze dell'economia e della gestione aziendale - ex DM 3 novembre 1999, n. 509.



appositamente dedicato e individua gli studi professionali disponibili, interessati alla collaborazione didattica ed alla progettazione delle attività da svolgere.

Il Consiglio dell'Ordine e la Facoltà di Economia della Libera Università di Bolzano si impegnano a fornire agli studenti interessati tutte le informazioni necessarie per l'attivazione, lo svolgimento ed il riconoscimento del tirocinio professionale. A tale scopo Ordine ed Università si coordineranno e cercheranno di organizzare almeno un evento annuale per informare gli studenti delle possibilità offerte.

5. La valutazione dell'attività svolta nel corso del semestre di tirocinio è fatta sulla base di un'attestazione semestrale apposta dal professionista e dal tirocinante sul libretto di tirocinio professionale rilasciato dall'Ordine. La verifica sull'effettivo svolgimento del tirocinio spetta all'Ordine, in sede di apposizione del visto semestrale sul libretto del tirocinio.

6. Il professionista redige una relazione ed esprime il proprio giudizio su tutta l'attività di tirocinio svolta dallo studente.

7. L'Università attribuisce all'attività di tirocinio professionale un numero massimo di sei crediti formativi universitari curriculari ed un numero di 2/3 crediti formativi universitari in esubero, a seconda della durata del tirocinio in termini di ore (massimo 225 ore) a condizione che:

- a) *ex ante* sia redatto un progetto formativo comprendente obiettivi e tipologie di attività prevalenti, sottoscritto dal professionista presso il quale è svolto il tirocinio e dal tutor accademico;
- b) l'effettivo svolgimento del tirocinio sia verificato mediante l'attestazione apposta dal tutor professionista, dal tutor accademico e dal tirocinante sul libretto di tirocinio, validato dall'Ordine territoriale al termine del semestre;
- c) Il tutor aziendale ed il tutor accademico valutino positivamente una relazione scritta (relazione finale di tirocinio) elaborata dallo studente su argomenti affrontati durante il tirocinio che utilizzano le conoscenze e competenze acquisite nel percorso formativo triennale nonché in quelle maturate durante l'esperienza formativa del tirocinio. La suddetta relazione dovrà essere consegnata all'ufficio tirocini e placement secondo quanto descritto nel "vademecum per tirocini professionali" pubblicato sulla pagina web della Libera Università di Bolzano.

8. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui ai commi precedenti, al conseguimento della laurea triennale, per accedere all'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione B dell'Albo, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del D.M. 7 agosto 2009, n. 143, almeno un anno di tirocinio sarà svolto presso lo studio di un professionista iscritto, da almeno cinque anni, nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Articolo 2 - Condizioni per l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti Contabili

1. Hanno diritto ad ottenere l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione "B" dell'Albo coloro che hanno conseguito la laurea triennale nella classe L18 - Scienze dell'economia



e della gestione aziendale (⁶) all'esito del corso di studi denominato "Corso di Laurea in Economia e Management" realizzato sulla base della presente convenzione fra il Consiglio dell'Ordine e l'Università.

Articolo 3 - Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea magistrale e per l'attribuzione di crediti formativi universitari

1. Possono svolgere un tirocinio semestrale, nel rispetto del Codice deontologico della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, con un numero di ore pari ad almeno 300 (trecento) ore nel corso dell'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea magistrale, presso uno studio professionale o comunque sotto la supervisione ed il controllo diretto di un professionista (tutor professionale) e con l'indicazione di un docente (tutor accademico) della Facoltà di Economia della Libera Università di Bolzano, coloro che sono in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- a) hanno conseguito una laurea triennale nella classe L-18 o L-33 (o equivalenti classi di laurea ai sensi del DM 509/99) ovvero in altra classe di laurea purché abbiano colmato prima dell'iscrizione i debiti formativi richiesti dall'Ordinamento didattico per l'accesso alla laurea magistrale convenzionata di cui alla successiva lettera b)(⁷);
- b) sono iscritti al corso di laurea magistrale della classe LM-77 – Scienze economico aziendali denominato "Accounting e Finanza", curriculum "Libera Professione" - oppure ad altro curriculum del medesimo corso di studio e hanno depositato un piano di studi individuale che soddisfa i requisiti curriculari di cui alla successiva lettera d) - attuato nell'ambito della convenzione siglata tra il Consiglio dell'Ordine e l'Università; ai sensi degli articoli 43, comma 2, D.Lgs. 139/2005; 9 comma 6, DL 1/2012; 6 comma 4, DPR 137/2012;
- c) hanno acquisito nel percorso di laurea triennale o comunque prima dell'accesso alla laurea magistrale in Accounting & Finanza i crediti di seguito indicati in aggiunta a quelli richiesti alla successiva lettera d) che fanno parte del percorso magistrale:

Ambiti disciplinari	Crediti formativi
SECS-P/07 Economia aziendale	Almeno 24 CFU
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese	Almeno 15 CFU
SECS-P/09 Finanza aziendale	
SECS-P/10 Organizzazione aziendale	
SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari	

I suddetti crediti formativi possono essere stati acquisiti anche attraverso il superamento di esami relativi a "corsi singoli" attivati da unibz o altro Ateneo.

⁶ In conformità a quanto disposto dal D.M. 270/2004 secondo le corrispondenze dell'Allegato n. 2 del D.M. 246/2007, si considerino le seguenti equivalenze: diploma di laurea della classe 17 (corrispondente all'attuale classe L 18),

⁷ Classi di laurea definite ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondenti rispettivamente alla classe 17 Scienze dell'economia e della gestione aziendale e alla classe 28 Scienze economiche- ex DM 3 novembre 1999, n. 509.



d) acquisiscano nell'intero percorso formativo magistrale almeno i seguenti CFU:

Ambiti disciplinari	Crediti formativi
SECS-P/07 Economia aziendale	Almeno 18 CFU
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese SECS-P/09 Finanza aziendale SECS-P/10 Organizzazione aziendale SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari	Almeno 9 CFU
IUS/04 Diritto commerciale IUS/05 Diritto dell'economia IUS/12 Diritto tributario IUS/15 Diritto processuale civile IUS/17 Diritto penale	Almeno 18 CFU

Parte dei CFU di cui alla presente lettera d) possono essere stati già acquisiti nella laurea triennale in aggiunta a quelli previsti alla lettera c).

2. Il percorso di laurea magistrale garantisce una specifica formazione nelle materie previste dall'art. 4 del D.Lgs. 39 del 27 gennaio 2010, che costituiscono contenuti obbligatori dell'esame di Stato per l'abilitazione all'attività di revisione legale dei conti. L'Università si impegna pertanto a coprire, attraverso la propria offerta formativa e per ogni coorte di studenti, il maggior numero possibile di materie di cui all'art. 4 comma 2 del D.Lgs n. 39/2010.

3. Il periodo trascorso all'estero per seguire i programmi di scambio universitario internazionale o comunque autorizzato o riconosciuto dall'Università non determina la sospensione del tirocinio.

4. Il Consiglio dell'Ordine indica il Dott. Claudio Zago nella sua veste di Presidente pro-tempore dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bolzano quale referente organizzativo appositamente dedicato e individua gli studi professionali disponibili, interessati alla collaborazione didattica ed alla progettazione delle attività da svolgere.

Il Consiglio dell'Ordine e la Facoltà di Economia della Libera Università di Bolzano si impegnano a fornire agli studenti interessati tutte le informazioni necessarie per l'attivazione, lo svolgimento ed il riconoscimento del tirocinio professionale. A tale scopo Ordine ed Università si coordineranno e cercheranno di organizzare almeno un evento annuale per informare gli studenti delle possibilità offerte.

5. La valutazione dell'attività svolta nel corso del semestre di tirocinio è fatta sulla base di un'attestazione semestrale apposta dal professionista e dal tirocinante sul libretto di tirocinio professionale rilasciato dall'Ordine. La verifica sull'effettivo svolgimento del tirocinio spetta all'Ordine, in sede di apposizione del visto semestrale sul libretto del tirocinio.

6. Il professionista redige una relazione ed esprime il proprio giudizio su tutta l'attività di tirocinio svolta dallo studente.



7. L'Università attribuisce all'attività di tirocinio professionale un numero massimo di sei crediti formativi universitari curriculari ed un numero di 6 crediti formativi universitari in esubero a condizione che:

- a) *ex ante* sia redatto un progetto formativo comprendente obiettivi e tipologie di attività prevalenti, sottoscritto dal professionista presso il quale è svolto il tirocinio e dal tutor accademico;
- b) l'effettivo svolgimento del tirocinio sia verificato mediante l'attestazione apposta dal tutor professionista, dal tutor accademico e dal tirocinante sul libretto di tirocinio, validato dall'Ordine territoriale al termine del semestre;
- c) Il tutor aziendale ed il tutor accademico valutino positivamente una relazione scritta (relazione finale di tirocinio) elaborata dallo studente su argomenti affrontati durante il tirocinio che utilizzano le conoscenze e competenze acquisite nel percorso formativo magistrale nonché in quelle maturate durante l'esperienza formativa del tirocinio. La suddetta relazione dovrà essere consegnata all'ufficio tirocini e placement secondo quanto descritto nel "vademecum per tirocini professionali" pubblicato sulla pagina web della Libera Università di Bolzano.

8. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui ai commi precedenti, al conseguimento della laurea magistrale, per accedere all'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo, ai sensi dell'art. 42 comma 3, lettera b) del D.Lgs 139/2005 e dell'art. 6, comma 3 del D.M. 7 agosto 2009, n. 143, almeno un anno di tirocinio sarà svolto presso lo studio di un professionista iscritto, da almeno cinque anni, nella sezione A Commercialisti dell'Albo.

Articolo 4 - Condizioni per l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione A dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti Contabili

1. Hanno diritto ad ottenere l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione "A" dell'Albo coloro che hanno conseguito la laurea magistrale nella classe LM-77 - Scienze economico aziendali ⁽⁸⁾ all'esito del corso di studi denominato "Accounting e Finanza" realizzato sulla base della presente convenzione fra il Consiglio dell'Ordine e l'Università e soddisfano i requisiti di cui all'art. 3 comma 1 lett. c) della presente convenzione.

Articolo 5 – Durata

1. La presente convenzione ha una durata di cinque anni dalla data della sua sottoscrizione e deve ritenersi tacitamente rinnovata ad ogni successiva scadenza per un altro periodo di cinque anni in caso di mancata disdetta. Ciascuna delle parti può recedere dalla presente convenzione per qualsivoglia motivo ed a proprio insindacabile giudizio, con un preavviso di almeno nove mesi, da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o e-mail certificata (PEC).

2. In ogni caso le Parti rimangono obbligate a portare a completamento i tirocini professionali attivati ai sensi della presente convenzione.

⁸ Classe di laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 84/s Scienze economico aziendali - ex DM 3 novembre 1999, n. 509.



Articolo 6 – Disposizioni in materia di sicurezza

Il soggetto ospitante si impegna a garantire l'addestramento del tirocinante in osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (in particolare D.lgs 09/04/2008 n. 81 e successive modifiche e integrazioni) nonché a comunicare al soggetto promotore ogni circostanza del percorso che incida sull'esecuzione della presente convenzione, sollevando da qualsiasi onere di verifica il soggetto promotore. Preso atto che i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni del succitato decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", spetta al soggetto ospitante fornire al tirocinante la formazione generale e specifica in funzione dei rischi cui il tirocinante è esposto durante il tirocinio. Inoltre ricadono sul soggetto ospitante gli obblighi di sorveglianza sanitaria, di informazione al tirocinante nonché di fornitura di dispositivi di protezione individuale laddove previsti.

Articolo 7 – Disposizioni finali e revisione periodica della convenzione

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alla convenzione quadro dell'ottobre 2014– sottoscritta fra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero della Giustizia ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ed alla normativa vigente.

La presente convenzione sarà periodicamente aggiornata in funzione delle novità legislative introdotte in ambito professionale ed universitario, a livello nazionale ed europeo.

La presente convenzione sostituisce integralmente la convenzione stipulata in data 28.10.2016 tra unibz e l'Ordine dei Dottori commercialisti per lo svolgimento del tirocinio professionale in concomitanza con il percorso formativo e per l'esonero dalla prima prova scritta dell'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione B dell'albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili.

Articolo 8 – Foro competente

Il foro competente in caso di controversie riguardanti la presente convenzione è Bolzano.

Articolo 9 - Bollo e registrazione

La presente Convenzione è soggetta all'imposta di bollo sin dall'origine ai sensi dell'art. 2, parte I del DPR 642/72 e successive modifiche; le spese di bollo sono a carico di entrambe le parti in uguale misura.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale ai sensi dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bolzano dd. 05.10.2017 prot. 62572/2017, in quanto il presente atto sarà firmato in forma digitale.

L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bolzano, dietro presentazione di richiesta scritta, provvede a rimborsare alla Libera Università di Bolzano metà dell'importo complessivo dell'imposta di bollo mediante bonifico bancario.

La presente Convenzione è inoltre soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 2 della tariffa parte II del DPR 131/86; le relative spese sono a carico della parte richiedente.



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO
KAMMER DER WIRTSCHAFTSPRÜFER
UND STEUERBERATER
DER PROVINZ BOZEN

unibz
Freie Universität Bozen
Libera Università di Bolzano
Università Lìedia de Bulsan

Bolzano, _____

Il Rettore della Libera Università di
Bolzano

Prof. Paolo Lugli

Il Presidente dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti contabili di
Bolzano

Dott. Claudio Zago
